

STUDIO LEGALE ANDRETTA NATULLO

*Prof. Avv. Gaetano
Natullo
Avv. Francesco Andretta
Avv. Rosalia Lupoli
p. avv. Valeria Bosco
dr.ssa Rosa D'Alesio*

*Via San Tommaso d'Aquino, 36 - 80133
Napoli
Via Della Libertà, 129 - 81031
Aversa (Ce)
Tel. 081.286236 - 081.5526347
Fax 081.19731908
MAIL: natullo@gmail.com
PECMAIL: natullolegale@pec.it*

PARERE PRO-VERITATE

Fatto

Viene richiesto dall'associazione sindacale Articolo 33 un parere inerente all'applicazione del CCNL dei ricercatori, ed in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi.

L'associazione richiedente chiede se possa essere considerata corretta un'interpretazione della norma suddetta nel senso che:

1- Per quanto riguarda l'autocertificazione del personale ricercatore/tecnologo prevista dall'art. 58, comma 3, CCNL 1998-2002, preveda che il lavoratore debba preventivamente avvisare la segreteria e/o il Direttore della struttura di afferenza che esercita, ai sensi del d.lgs 165/01, il potere organizzativo e di coordinamento; e ciò anche come garanzia in caso d'infortunio.

2- Si chiede altresì, nel caso in cui l'attività autocertificata sia svolta fuori sede e segnatamente fuori del comune in cui è la sede di lavoro, se essa debba essere considerata missione e quindi se debba essere svolto il relativo procedimento amministrativo.

3- Si domanda infine se l'esistenza del Telelavoro comporta l'impossibilità di svolgere il lavoro fuori della sede nella propria abitazione, autocertificandolo ai sensi dell'art.58 comma 3 del CCNL.

La normativa vigente

La materia dell'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è attualmente disciplinata, a livello contrattuale, dall'art 58 del CCNL 1998-2001 del 21 Febbraio 2002 che prevede :

STUDIO LEGALE ANDRETTA NATULLO

*Prof. Avv. Gaetano
Natullo
Avv. Francesco Andretta
Avv. Rosalia Lupoli
p. avv. Valeria Bosco
dr.ssa Rosa D'Alesio*

*Via San Tommaso d'Aquino, 36 - 80133
Napoli
Via Della Libertà, 129 - 81031
Aversa (Ce)
Tel. 081.286236 - 081.5526347
Fax 081.19731908
MAIL: natullo@gmail.com
PECMAIL: natullolegale@pec.it*

Art. 58 - Orario di lavoro

- 1. L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.*
- 2. I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.*
- 3. Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.*

La normativa relativa alle missioni nella pubblica amministrazione ed il trattamento economico previsto per quelle svolte al di fuori del Comune in cui si trova la sede di Lavoro è invece disciplinata dalla Legge 836/1973 e successive modifiche e dal D.P.R. n. 411 del 1976.

Il telelavoro invece è disciplinato a livello generale dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché dal successivo regolamento (d.p.r. n. 70/1999), e dal successivo Accordo Quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, del 23 marzo 2000.

In ambito CNR, invece, può richiamarsi il Disciplinare sull'utilizzo del telelavoro.

Risposte ai quesiti.

1. Al quesito inerente alla necessità per il personale ricercatore e tecnologo di avvisare la segreteria e/o il Direttore della struttura, al fine di consentirgli l'esercizio del proprio potere direttivo e di coordinamento, il richiamo operato al d.lgs 165/2001 appare troppo generico per motivare una così rilevante restrizione ad una previsione contrattuale. Solo in presenza di un'espressa norma impositiva si potrebbe interpretare la norma pattizia nel senso di richiedere tale modalità di esercizio. D'altra parte, appare evidente che le esigenze di ricerca possono essere mutevoli e

STUDIO LEGALE ANDRETTA NATULLO

*Prof. Avv. Gaetano
Natullo
Avv. Francesco Andretta
Avv. Rosalia Lupoli
p. avv. Valeria Bosco
dr.ssa Rosa D'Alesio*

*Via San Tommaso d'Aquino, 36 - 80133
Napoli
Via Della Libertà, 129 - 81031
Aversa (Ce)
Tel. 081.286236 - 081.5526347
Fax 081.19731908
MAIL: natullo@gmail.com
PECMAIL: natullolegale@pec.it*

flessibili si da rendere estremamente difficoltosa la possibilità di avvisare sempre preventivamente il direttore, analogamente a quanto accade per il ricercatore universitario.

Né d'altra parte sarebbe necessario una simile modalità quale garanzia in caso d'infortunio in considerazione del fatto che, per rendere operativa tale previsione, il datore dovrebbe trasmettere giornalmente gli spostamenti dei ricercatori all'istituto di assistenza per gli infortuni sul lavoro.

In ogni caso, la eventuale mancata copertura del ricercatore costituirebbe solo, per quest'ultimo, un incentivo a comunicare i propri spostamenti in anticipo; comunicazione che tuttavia, in relazione anche alla disciplina degli infortuni in itinere, come chiarito non appare necessaria.

2. Con riguardo poi alla possibilità che l'attività lavorativa svolta fuori dal comune in cui è la sede di lavoro possa essere considerata missione, si osserva che la missione prevede una procedura particolare, sottoposta ad uno specifico procedimento autorizzatorio, con attribuzione di uno specifico trattamento economico aggiuntivo.

La normativa sopra menzionata prevede i casi in cui è possibile ottenere un trattamento economico ma, naturalmente, non vieta di svolgere, autocertificandola o meno, attività fuori sede in un comune diverso da quello della sede di servizio, purché naturalmente il ricercatore che se ne avvalga non chieda il trattamento economico previsto per le missioni.

3. Infine, risposta negativa sembra doversi dare anche all'eventualità di una correlazione tra la disciplina del Telelavoro e la previsione contrattuale relativa allo svolgimento di attività fuori sede in "autocertificazione".

Il Telelavoro è infatti un istituto ben identificato a livello normativo, anche comunitario, e non è affatto limitato all'abitazione del prestatore di lavoro ma piuttosto è una modalità di svolgimento della prestazione svolta da un dipendente in luogo esterno alla sede della struttura alla quale risulta assegnato, nei limiti in cui questo è possibile.

Le finalità del Telelavoro sono infatti ben diverse ma, soprattutto, in ambito CNR non potrebbe essere certo confuso con una normale attività svolta in

STUDIO LEGALE ANDRETTA NATULLO

*Prof. Avv. Gaetano
Natullo
Avv. Francesco Andretta
Avv. Rosalia Lupoli
p. avv. Valeria Bosco
dr.ssa Rosa D'Alesio*

*Via San Tommaso d'Aquino,36 -80133
Napoli
Via Della Libertà, 129 - 81031
Aversa (Ce)
Tel. 081.286236 - 081.5526347
Fax 081.19731908
MAIL: natullo@gmail.com
PECMAIL: natullolegale@pec.it*

luogo diverso dalla struttura di appartenenza, in ipotesi anche presso la propria abitazione, giacché ad esso si accede mediante una specifica modalità del contratto di lavoro, relativamente alle modalità di esecuzione della prestazione “a distanza”, per la quale è prevista e necessaria, tra l'altro, una procedura di selezione, una graduatoria, l'attivazione di un apposito contratto di telelavoro, una postazione all'uopo predisposta, etc.

Prof. Avv. Gaetano Natullo